

COMUNE DI CROTONE
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
(DICEMBRE 2024)

Copia rilasciata a Ordini e Associazioni esclusivamente per consultazione a fini istituzionali

INDICE

TITOLO PRIMO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.	GENERALITÀ.....	4
ART. 2.	FINALITÀ DELLE NORME.	4
ART. 3.	VALIDITÀ DEL PIANO.....	5
ART. 4.	FONTI NORMATIVE.....	5
ART. 5.	DEFINIZIONI.....	6
ART. 6.	ATTIVITÀ CONSENTITE.	8
ART. 7.	INTERVENTI EDILIZI.	8
ART. 8.	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI.....	10
ART. 9.	GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI. .	12
ART. 10.	ACCESSO CON ANIMALI D'AFFEZIONE.....	15
ART. 11.	MATERIALI.....	15
ART. 12.	COLORE.....	17
ART. 13.	INFRASTRUTTURE A RETE.	18
ART. 14.	SPECCHI ACQUEI, UNITÀ DA DIPORTO E SISTEMI DI ANCORAGGIO.	20
ART. 15.	INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA E RIPASCIMENTI.....	22
ART. 16.	FATTIBILITÀ GEOLOGICA.	23

TITOLO SECONDO

CAPO I

MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

ART. 17.	SUDDIVISIONE DEL LITORALE IN AMBITI DI PIANO.	25
ART. 18.	MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE SPIAGGE.	27
ART. 19.	AREE DI INTERESSE AMBIENTALE PROSPICIENTI SITI NATURA 2000 E AMP [TA].....	28
ART. 20.	AREE ESPRESSIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO [PC].	28
ART. 21.	FOCI DELLE ASTE FLUVIALI, DEI TORRENTI E DEI CANALI [F].	28
ART. 22.	AREE DA SOTTOPORRE AD INTERVENTI DI BONIFICA E RINATURALIZZAZIONE [BA].	29
ART. 23.	AREE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE [SL].	30
ART. 24.	AREE DESTINATE A LIDI ATTREZZATI PER STRUTTURE RICETTIVE [LA].	30
ART. 25.	AREE DESTINATE A STABILIMENTI BALNEARI [SB].	31
ART. 26.	LIDI COMUNALI [LC].	32

ART. 27. CONCESSIONI DEMANIALI ESISTENTI [CE].....	33
ART. 28. AREE DESTINATE A SPORT DI SPIAGGIA E ACQUATICI [SP]	34
ART. 29. AREE PER ATTIVITÀ LUDICHE E DI TEMPO LIBERO [AL]	34
ART. 30. CAMPI BOE [CB]	35
ART. 31. PONTILI GALLEGGIANTI [PG].....	35
ART. 32. LUNGOMARE E VIABILITÀ [LM].....	36
ART. 33. PARCHEGGI [P].....	36
ART. 34. SERVIZI DI SALVAMENTO E ACCESSIBILITÀ [V].....	36

TITOLO TERZO

CAPO I

MODALITA' DI ATTUAZIONE

ART. 35. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	37
ART. 36. CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE.....	38
ART. 37. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (CDM).....	38
ART. 38. CONTENUTI DEL PROGETTO.....	39
ART. 39. DEPOSITO CAUZIONALE.....	40
ART. 40. PROROGA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.....	40
ART. 41. VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.....	40

TITOLO TERZO

CAPO II

FUNZIONI DI VIGILANZA

ART. 42. REVOCA E DECADENZA.....	41
ART. 43. VIGILANZA E SANZIONI.....	42
ART. 44. VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI.....	42
ART. 45. CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.....	42
ART. 46. DISCIPLINA DEI PREZZI.....	42
ART. 47. CANONE E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI.....	44
ART. 48. DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE.....	44

TITOLO PRIMO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Generalità.

Il Piano Comunale di Spiaggia (P. C. S.) del Comune di Crotona è stato redatto in conformità all'art. 24 della L.R. 19/02 e regola gli interventi, gli allestimenti e le modalità d'uso dell'arenile, anche in attuazione di quanto previsto per la medesima area dal P.R.G. del Comune di Crotona, nonché dell'art. 4 del P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 147/06. In particolare, sono individuate in cartografia le zone omogenee di intervento, la presenza di vincoli o prescrizioni, l'attuale uso delle aree demaniali, le diverse infrastrutture e il sistema di accesso alle aree.

Compatibilmente con l'orografia dei luoghi, è stata rispettata l'indicazione di garantire le aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte mare, calcolate in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione e i percorsi di accesso al mare ogni 200 m.

Art. 2. Finalità delle norme.

Le presenti norme attuano le linee programmatiche del Piano e dettano prescrizioni per la disciplina delle iniziative pubbliche e private, tendenti a razionalizzare la gestione e la fruizione delle aree del Demanio Marittimo.

Il PCS (Piano Comunale di Spiaggia), a seguito di valutazione delle caratteristiche fisico-morfologiche dell'area costiera:

- **individua** con cartografia in scala adeguata, le zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna regolazione e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi;
- **segnala** la presenza di vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale e archeologico, di Siti di Importanza Comunitaria (c.d. SIC), di protezione speciale, nonché servitù militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati;
- **evidenzia** l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni:
 - arenile libero;
 - soggiorno all'ombra;
 - servizi di spiaggia,

ed i relativi tipi di gestione:

- aree libere;
- aree in concessione,
- stabilimenti balneari

anche in base alla classificazione degli stabilimenti balneari, identificando i singoli lotti già concessi e quelli che possono essere ancora concessi;

- **indica** le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d'uso: 1) viabilità di penetrazione; 2) parcheggi; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili; 5) reti tecnologiche e modalità di scarico;
- **disciplina**, in considerazione dei diversi ambiti di intervento, il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area (percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, collegamenti meccanizzati, accessi per portatori di handicap...) nonché individua le aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività dello stabilimento
- **prevede**, in caso di particolari esigenze, la possibilità di apportare integrazioni rispetto alle condizioni descritte nel precedente punto, mediante conferenza dei servizi convocata dal Comune, con la partecipazione della Regione Calabria;
- **garantisce**, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza, di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
- **prevede**, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione.
- **prevede** il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale, ove necessario, adeguare le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni ai PCS successivamente intervenute.

Art. 3. Validità del Piano.

L'entrata in vigore del presente Piano determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività connesse. La validità del Piano è di anni dieci a decorrere dalla sua approvazione definitiva.

Art. 4. Fonti normative.

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate nell'art. 822 del codice civile e negli artt. 28 e 29 del Codice della navigazione e sulle zone del mare territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute in: Legge 4 dicembre 1993 n°494, Legge 16 marzo 2001 n° 88, Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, Legge Regionale 17/05 e ss.mm.ii e relativo Piano di Indirizzo Regionale per l'utilizzo del Demanio Marittimo (P.I.R.), D.G.R. n° 404 del 11 novembre 2013, Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (Delibera di Comitato Istituzionale - n. 2/2014 - 22 luglio 2014).

Le funzioni di cui sopra sono inoltre esercitate nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 5. Definizioni.

• **Piano di Indirizzo Regionale** per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti

territoriali di competenza;

• **Piano Comunale di Spiaggia**, di seguito PCS, il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico/ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;

• **Legge regionale**, la legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 e ss.mm.ii;

• **Codice della Navigazione** (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

• **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione**, il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

• **Spiaggia**, per come definita dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell'art.n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.

• **Battigia**, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;

• **Fronte mare**, si intende la lunghezza (linea o spezzata), misurata in metri, della spiaggia (e/o concessioni) determinata come media tra la dimensione lungo la battigia e quella (parallelamente al mare) nel limite più interno dell'arenile;

• **Arenile a libero transito**, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, di seguito definita, con una profondità non inferiore ai 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);

• **Soggiorno all'ombra**, la fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;

• **Servizi di spiaggia**, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine – spogliatoio, servizi igienici, docce e ogni altro servizio assimilabile;

• **Stabilimenti balneari**, le strutture poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dalla precedente definizione), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative, con possibilità di apertura annuale, qualificabile come attività produttiva turistica ulteriore senza specifica struttura ricettiva di riferimento;

• **Lido Attrezzato (LA)**, si intende una parte di spiaggia ottenuta in concessione secondo la localizzazione e le disposizioni del Piano Comunale di Spiaggia, avente le caratteristiche di servizio collaterale e/o di supporto alle strutture turistico – ricettive, ove è consentito, come la posa di ombrelloni e sdraio per i soli clienti alloggiati nella struttura ricettiva salvo quanto di seguito previsto;

• **numero teorico di utenza**, il rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza, pari a tre metri quadrati;

• **pedane a terra**, le strutture di pavimentazione in legno amovibili nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta, solarium o percorsi pedonali;

• **pontili di ormeggio**, i pontili galleggianti destinati all'attracco di piccole imbarcazioni;

• **profondità della spiaggia**, la distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite interno dell'arenile;

• **spiaggia libera (SL)**, un'area in cui è possibile, secondo la zonizzazione del Piano, la sosta e la balneazione libera. L'Amministrazione comunale che cura la manutenzione annuale di tali spazi vigila sull'osservanza delle norme per la gestione e uso.

• **spiaggia attrezzata (SA)**, un tratto di spiaggia dotata di servizi minimi a pagamento.

Per la classificazione dei lidi e stabilimenti si rimanda al PIR di cui alla L.R. 17/05 – art. 7

• **Concessione demaniale marittima** (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

• **Demanio marittimo**, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;

• **Attività turistico-ricreative**, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art.1 del DPCM 13 Settembre 2002;

• **Sistema informativo demanio marittimo (SID)**, il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

• **Impianti e attrezzature insistenti sull'arenile:**

A. Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:

- **COMUNI**: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc....;

- **SINGOLI**: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali: cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, etc.

B. Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:

- **STRUTTURE FISSE** quelle che, pur avendo carattere di facile rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.

- **STRUTTURE MOBILI** quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse. Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre.
- **STRUTTURE EDILIZIE STABILI**, quelle opere realizzate, desunte dallo stato di fatto rappresentato nel Piano, in muratura con struttura in cls o in ferro con solai in latero cemento (o elementi a quelli assimilabili) su opportuna fondazione, o comunque in modo da risultare stabilmente infisse al suolo, regolarmente autorizzate dal Comune, sanate o sanabili ai sensi della vigente legislazione statale e regionale in materia.

Art. 6. Attività consentite.

All'interno degli stabilimenti, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgersi le seguenti attività:

- a) Ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria e assimilabili;
- b) Esercizi commerciali tipici e/o complementari all'attività turistico-balneare;
- c) Rivendite di giornali, ambulante, servizi di supporto all'attività balneare quali: primo intervento, centro informazioni, baby sitting ecc.;
- d) Attività sportive e ricreative ad uso turistico.

Le attività sopra indicate sono di tipo stagionale e possono essere svolte esclusivamente nel periodo estivo, che sarà fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto diversamente assentito dal competente ufficio comunale e dagli enti competenti in materia.

Fatto salvo quanto ad oggi già assentito per le concessioni demaniali marittime esistenti, la modalità di servizio all'utenza delle attività di cui al punto a) è del tipo "al banco". La somministrazione e la consumazione degli alimenti e delle bevande avviene esclusivamente nell'adiacente area esterna, eventualmente dotata di ombreggio e/o attrezzata a veranda, comunque aperta, ossia senza chiusure o tamponature laterali.

L'esercizio delle attività sopra dette è in ogni caso subordinato alla presenza di un'adeguata struttura, al rilascio dell'autorizzazione commerciale, quando prevista, e di ogni altra autorizzazione o nulla osta contemplati dalle norme vigenti in materia, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 7. Interventi edilizi.

- Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., secondo quanto previsto dalle presenti norme, e sono comunque soggetti alla preventiva acquisizione, da parte dei concessionari, dei pareri e dei nulla osta degli Enti e Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli paesaggistici ed ambientali.
- Gli interventi possibili, secondo le definizioni contenute nell'art.3 del DPR N°380/01 e succ. mod. ed ii., sono i seguenti:
 - o I. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari esistenti.

- II. Adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;
- Ristrutturazione edilizia degli impianti balneari esistenti anche finalizzati al miglioramento estetico-funzionale dei servizi di spiaggia.
- III. Nuove costruzioni:
 - (a) Cabine spogliatoio: dimensioni ml 1.20x1.20x altezza massima 2.50.
 - (b) Servizi igienici e di pronto soccorso: nel caso di docce non collegate al sistema di smaltimento pubblico delle acque (ma con dispersione delle stesse) è fatto obbligo di apporre un cartello che vieti l'uso di saponi e similari, nonché di monitorare sul rispetto delle norme.
 - (c) Depositi e ripostigli di pertinenza delle concessioni demaniali.
 - (d) Chioschi bar.
 - (e) Chioschi per la ristorazione.
 - (f) Locali per servizi di gestione delle attività produttive, artigianali e commerciali (uffici di amministrazione, segreteria e cassa; servizi di comunicazione e di accoglienza).
 - (g) Verande: Si intendono per verande quegli spazi coperti con elementi, quali tavolato e tegole, intese come strutture in legno precarie stabili o stagionali che definiscono spazi coperti ed ombreggiati ma in tutti i casi aperti su tutti i lati a parte quelli adiacenti alle costruzioni. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, le dimensioni delle verande non potranno superare la lunghezza del manufatto e a seconda della tipologia dell'unità in oggetto, tali strutture potranno essere realizzate con struttura portante in legno con copertura in stuoie di canniccato, con stuoie e teli. Non sono ammesse strutture in metallo zincato, coperture con onduline o materiali diversi da quelli sopra previsti.
- Tutti gli interventi di cui sopra devono essere conformi a quanto disciplinato dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio per l'erosione costiera della Regione Calabria (BURC n.54 del 03.11.2014) e ss.mm.ii, con particolare riguardo a quanto previsto in art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3).
- Le strutture ed i complessi ricettivi esistenti e non rimovibili potranno essere utilizzati subordinatamente all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di preallertamento per gli utenti della struttura ricettiva.
- Le attività che comportano utilizzo di strutture stagionali, amovibili e temporanee, sono subordinate all'attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di preallertamento.
- Il predetto sistema di monitoraggio e di preallertamento potrà essere realizzato dai singoli concessionari o a scala comunale mediante convenzione con l'amministrazione comunale.
- Nei periodi in cui non vengono utilizzate, le predette strutture dovranno essere poste comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.

Art. 8. Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti.

- Per ogni singola concessione demaniale relativa a strutture turistico-ricreative, sono consentiti interventi leggeri per strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle effettive esigenze di ogni singolo operatore. In ogni caso la realizzazione delle strutture è soggetta al preventivo conseguimento dei pareri e N.O. delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, ed in particolare: a) Autorizzazione Paesaggistica; b) Nulla Osta dell'Autorità di Bacino, laddove necessario. Le istanze di cui ai punti a e b restano a carico dei concessionari.
- Le superfici, le altezze ed i volumi, comunque realizzati sulle spiagge in concessione, sia mediante strutture fisse che mobili, come definite al punto B) – art.5, devono rispettare i seguenti parametri:
 - fermo restando il rispetto degli standard edilizi previsti per le specifiche destinazioni d'uso delle nuove strutture, l'altezza di detti volumi non può in nessun caso essere: - superiore a 2,5 metri lineari da terra, per le cabine i depositi e magazzini; - superiore a 3,00 metri lineari da terra per chioschi e servizi; - superiore a 3,00 metri lineari per aree coperte con tensostrutture. Se la copertura è inclinata, l'altezza non può essere superiore a 2.0 metri lineari alla gronda e a 3.0 metri lineari al colmo.
 - La superficie coperta all'interno dell'area in concessione può estendersi per un massimo del 10% della stessa. Per superficie coperta si intendono quelle occupate da: chioschi, servizi igienici, cabine, depositi, docce. La superficie non può comunque superare i 50 mq per chiosco bar e/o per la ristorazione, 90 mq per servizi, 50 mq per aree coperte con tensostrutture.
 - La superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa.
 - tutti i manufatti dovranno essere posizionati in maniera tale da non ostacolare oltremodo la vista panoramica; è da evitare la disposizione seriale dei componenti tipologici degli stabilimenti balneari in direzione parallela alla linea di battigia, raggruppando gli stessi per destinazione d'uso e lasciando fra l'uno e l'altro uno spazio rapportato al fronte massimo di ciascun ingombro lato mare.
- Nella progettazione dei chioschi bar e/o per la ristorazione ed in genere di altre strutture, dovrà essere favorito prioritariamente l'uso di materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero, materiale ricilato opportunamente certificato secondo riconosciuti marchi di qualità ecologica (es. ECOLABEL,...), compatibilmente con le funzioni da soddisfare.
- Gli interventi su corsi d'acqua, fossi e canali sono soggetti alla preventiva acquisizione del parere di competenza della Autorità di Bacino.
- In corrispondenza di tratti di costa a falesia, soggetti a rischio crollo, il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali è condizionato alla realizzazione di interventi atti a garantire la incolumità dei bagnanti, previa acquisizione di tutti i pareri e nulla osta degli enti competenti in materia. Tale obbligo rimane a carico della amministrazione comunale per le sole zone a libera balneazione.
- Le eventuali opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi se non comportanti il pubblico uso.
- Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando le caratteristiche e le essenze vegetali esistenti.
- E' vietata la costruzione di muri di recinzione sulle aree demaniali.

- Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con paletti in legno verniciato posti a opportuna distanza tra loro (conficcati nella sabbia senza alcun basamento di sostegno) collegati tra loro con opportuno cordone posto a catenaria, e dovranno essere smontati alla fine della stagione balneare. Dovranno comunque essere realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso al confine con l'inizio della fascia di arenile libero riportata nelle tavole, (tale fascia non potrà comunque essere ridotta al di sotto di 5 metri lineari dalla battigia).
- Il Piano promuove la posa a dimora di strutture vegetali all'interno degli ambiti ed impone la realizzazione del verde di cortina per ciascuna struttura in concomitanza delle recinzioni. Per la scelta delle specie arbustive ed arboree, il Piano fa riferimento a quelle presenti nella zona (autoctone) con particolare attenzione per la macchia mediterranea e le essenze con fiori (oleandri, ginestre, etc.) e comunque da concordare con gli uffici comunali; tali previsioni dovranno essere esplicitate in sede di progetto evidenziando la tipologia, il numero di unità, il numero di unità, le presumibili dimensioni al momento della messa a dimora e le previsioni per la manutenzione del periodo estivo ed invernale. Non sono in generale ammesse essenze che possono creare presumibile danno al pubblico passaggio (essenze con spine, pungiglioni, urticanti, etc.) così come non è in generale ammessa l'eliminazione di essenze autoctone preesistenti (macchia, canneti, etc.) in formazione stabile, se non per sostituire le stesse con analoghe attraverso un progetto che ne migliori la fruibilità.
- In corrispondenza dei tratti di costa a scogliera o roccia assenti, potranno essere realizzati percorsi di accesso al mare e pedane, a supporto delle attività turistico-ricettive per la sola posa di ombrelloni e sdraio, aventi le seguenti caratteristiche:
 - devono essere realizzate preferibilmente in legno o altro materiale comunque ecocompatibile;
 - devono prevedere opportuni sistemi di recinzione in legno;
 - devono comunque garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza, e sono assoggettate al rilascio dei pareri e nulla osta degli Enti competenti.
- Per ogni concessione, gli scarichi sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale, ove possibile, ovvero mediante idonei sistemi di smaltimento approvati dalle Autorità competenti.
- Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amm.ne Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme.
- Tutti i manufatti dovranno essere realizzati in materiali leggeri e smontabili.
- Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nella Tabella A allegata al Piano di Indirizzo regionale (P.I.R.).

Art. 9. Gestione sostenibile delle attività turistico-ricettive e degli stabilimenti balneari.

Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di attività turistico-ricettive e di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo, che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori delle attività turistiche di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali al fine di diminuire i consumi, l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili; le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

- **Risparmio delle risorse idriche.**

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato:

- attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni.
- mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

- **Risparmio delle risorse energetiche.**

Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

- **Aspetti gestionali eco-compatibili.**

Perimenti la sostenibilità delle attività balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca i seguenti servizi ed interventi:

- a) la **raccolta differenziata** delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc, mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente,

concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

- b) processi di **educazione ambientale**, in accordo e con il supporto dei Centri di Educazione Ambientale locali, volti a diffondere la conoscenza delle qualità ambientali del contesto territoriale, delle peculiarità dei Siti di Importanza Comunitaria presenti, nonché degli obiettivi di conservazione e gestione degli stessi. A tal fine, ad esempio, è possibile prevedere la realizzazione di info-point (anche a gestione pubblica) ove reperire materiale informativo e divulgativo, organizzare visite guidate all'interno dei SIC con guide specializzate ed autorizzate dagli organi competenti, organizzare giochi didattici dedicati ai bambini, proponibili anche tra le attività ricreative, che aiutino a divulgare conoscere e capire l'importanza delle risorse naturali con particolare riferimento ai SIC.
- c) La realizzazione, in accordo e con il supporto degli enti e strutture competenti (Provincia di Crotona, Comune di Crotona, Centri di Educazione Ambientale, ...), di **interventi di difesa attiva** a protezione delle parti interessate dalla serie vegetazionale psammofila di duna pioniera e della vegetazione arbustiva. In particolare si potranno realizzare:
- i. recinzioni lungo il limite tra la spiaggia e gli ambienti dunali, per disincentivare il transito non controllato ed evitare che vengano piantati ombrelloni, secondo le seguenti indicazioni: recinzioni alte circa 1,5 m, in più tratti realizzate con legno di castagno, ontano napoletano, resistente all'immersione, o altre essenze adatte all'impiego in ambiente salmastro; la recinzione è costituita da pali infissi nel terreno e tre correnti orizzontali (filagne).
 - ii. recinzioni lungo le scale ed i sentieri di accesso alle spiagge, già esistenti o da realizzare, che collegano l'area retrodunale alla spiaggia, secondo le seguenti indicazioni: le recinzioni saranno costituite da mancorrenti in materiale naturale di altezza 0,9 m la cui messa in opera può avere forte effetto di disincentivazione ad accessi pedonali indiscriminati alle zone interessate da habitat di pregio.
 - iii. per l'accesso pedonale alla spiaggia si potrà prevedere di utilizzare passerelle in legno dotate di mancorrenti laterali e fermapiè, con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili (pendenza max 5%, spazi tra le tavole di calpestio inferiori ad 1 cm), che possono essere posizionate sulla sabbia tra le dune fisse, ma che dovranno essere sopraelevate in corrispondenza di dune mobili ed embrionali per garantire il trasporto della sabbia da parte del vento. La sopraelevazione, quando necessaria, dovrà essere tale da consentire il passaggio della luce, per evitare che le stesse passerelle siano facilmente sommerse e per consentire la crescita della vegetazione sottostante.
- d) Data le caratteristiche di potenziale sito di nidificazione della **Caretta Caretta** dell'intera costa ionica calabrese, al fine di mitigare ulteriormente il rischio di potenziale perturbazione della specie, in aggiunta alla regolamentazione delle attività di pulitura degli arenili contemplata nel Piano Comunale di Spiaggia, è opportuno:
- i. regolamentare l'accesso alle spiagge durante le ore notturne (dal tramonto all'alba);
 - ii. ridurre le fonti luminose e di rumore in prossimità degli arenili durante le ore notturne (dal tramonto all'alba).

- iii. ai fini della sistemazione e pulizia dell'arenile, viene interdetta la livellazione e/o la pulizia della spiaggia con mezzi meccanici dal 01/06 al 30/09 di ogni anno, fatto salvo l'utilizzo di pulisci spiagge con basso impatto ambientale e idonei all'uso nelle aree protette, e comunque previa autorizzazione del Comune e dell'Autorità Marittima competente per territorio. Ciò garantisce una riduzione notevole del rischio di disturbo alla ovideposizione della *Caretta caretta*.
- e) La predisposizione, in accordo e con il supporto degli enti e strutture competenti (Provincia di Crotona, Comune di Crotona, Centri di Educazione Ambientale, ...), di una serie di **cartelloni informativi** lungo i percorsi di accesso ed al confine delle aree di interesse, in merito alle caratteristiche delle specie di interesse, agli obiettivi di conservazione ed alle buone prassi di comportamento e salvaguardia da seguire per la difesa dei "valori ecologici" e per uno sviluppo sostenibile del territorio.
- f) La gestione della **posidonia spiaggiata**, al fine di mitigare i processi erosivi delle linee di spiaggia. Tale gestione può essere realizzata mediante mantenimento in loco dei banchi di posidonia spiaggiata, o eventuale spostamento degli accumuli e riposizionamento degli stessi nel periodo invernale. Qualora il mantenimento in loco dei residui di posidonia venisse giudicato incompatibile con la balneazione, gli interventi di spostamento della posidonia dovranno essere preceduti dalla asportazione dei rifiuti dagli arenili. Questa dovrà essere effettuata con attrezzi manuali (quali rastrelli per il prelievo selettivo) e, nel caso degli arenili molto estesi, potrà essere agevolata dall'utilizzo di mezzi meccanici leggeri a bassa invasività, quali mezzi gommati dotati di un sistema di trigliaggio (griglie che consentono l'asportazione del rifiuto e il contestuale rilascio della sabbia e dei residui di posidonia). La rimozione della posidonia spiaggiata deve comunque essere programmata ed attuata con gradualità, con un minimo di tre interventi all'anno, rimuovendo solo gli strati più superficiali di residui vegetali asciutti e lasciando quelli bagnati in loco per una rimozione successiva. In caso di eventi eccezionali quali mareggiate di notevole intensità potrà essere previsto un intervento straordinario. La profondità dell'intervento di rimozione dovrà essere limitata ai primi 10 cm. Dopo aver separato gli eventuali rifiuti, la posidonia spiaggiata potrà essere accumulata temporaneamente in apposite strutture amovibili di contenimento (ad esempio tutori infissi nella spiaggia e raccordati da rete a maglia fitta) che ne assicurino l'aerazione evitando la dispersione eolica e la produzione di cattivi odori, per essere successivamente distribuita al termine della stagione balneare. Tali strutture dovranno essere ubicate solo nella parte di litorale priva di vegetazione, nella zona antistante il cordone dunale, evitando il deposito sulle dune.
- g) Garantire la presenza costante, durante tutta la durata della concessione, di idonea Guardia Ambientale e/o Ecologica regolarmente riconosciuta, anche in accordo con i concessionari limitrofi e gli enti competenti in materia di gestione delle aree demaniali in oggetto (Provincia di Crotona, Comune di Crotona), al fine di salvaguardare gli habitat di interesse, accertare il rispetto delle norme e dei regolamenti ambientali, favorire l'informazione ambientale.

Per i lotti in concessione posti entro una distanza di 200 m dal confine dei Siti costiero-dunali afferenti alla Rete Natura 2000, è fatto obbligo di:

- attuare gli interventi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f, g.

- provvedere alla pulizia dell'arenile con attrezzi manuali o , nel caso degli arenili molto estesi, con mezzi meccanici leggeri a bassa invasività; è assolutamente escluso l'utilizzo di mezzi cingolati.
- provvedere alla necessaria pulizia delle dune con l'utilizzo del punzone o altro sistema a mano atto a non danneggiare la vegetazione.

Per le aree a libera balneazione poste entro una distanza di 200 m dal confine dei Siti costiero-dunali afferenti alla Rete Natura 2000, l'Amministrazione Comunale provvederà ad attuare gli interventi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, f, anche in accordo con i concessionari limitrofi.

Art. 10. Accesso con animali d'affezione.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore (di seguito responsabile) è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, comprese le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
3. L'amministrazione comunale può, nell'ambito degli spazi pubblici, delle spiagge e delle aree destinate a nuove concessioni, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni ad elementi naturali ed antropici presenti (flora, vegetazione, strutture presenti, ...).
4. È data facoltà ai titolari di concessioni demaniali in essere alla data di adozione del presente Piano, di individuare aree, all'interno della superficie in concessione e/o per una fascia esterna ad essa adiacente di larghezza (fronte mare) massima di 5 metri, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3. Tali aree dovranno prevedere idonee misure di protezione dal soleggiamento, aventi carattere di amovibilità e leggerezza.
5. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
6. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali o aree in concessione, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni
7. Restano salve tutte le eventuali ulteriori disposizioni normative comunali, regionali e nazionali vigenti in materia.

Art. 11. Materiali.

In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo.

A. STRUTTURE PORTANTI DELLE COSTRUZIONI.

Con riferimento agli interventi edilizi di cui all'art.7 lett. (a),(b),(c),(d),(e), per la realizzazione delle strutture portanti è consentito preferibilmente il ricorso a materiali plastici riciclati opportunamente certificati, legno e pannelli strutturali in fibra naturale. E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura. Anche le strutture di fondazione devono essere prefabbricate, mediante l'utilizzo ad esempio di legno infisso e pietrame o materiale plastico riciclato opportunamente certificato. È consentito il ricorso a strutture metalliche prefabbricate, comunque di facile rimozione.

B. PAVIMENTAZIONI.

Per le pavimentazioni in genere, incluso i percorsi pedonali, i materiali da utilizzare sono:

per esterni:

- Materiale plastico riciclato opportunamente certificato;
- Legno opportunamente trattato;
- materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia (se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino);
- dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.

per interni:

- materiale plastico riciclato opportunamente certificato;
- legno opportunamente trattato.
- lastre di pietra naturale.

È in ogni caso vietato il ricorso a leganti indurenti (cementi, colle, resine, ecc.).

C. FINITURE E RIVESTIMENTI.**per esterni:**

- legno opportunamente trattato;
- materiale plastico riciclato, opportunamente certificato, con effetto legno;
- E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in muratura;

per interni:

- legno opportunamente trattato;
- materiale plastico riciclato, opportunamente certificato, con effetto legno;
- fibra naturale;
- piastrelle di ceramica o simili di colorazioni compatibili;
- Intonaco civile con malte a base di calce idrauliche rifinito con tinteggi a tempera o a base di calce;

È in ogni caso vietato il ricorso a leganti indurenti (cementi, colle, resine, ecc.).

D. MANTI DI COPERTURA.

Per la copertura è consentito preferibilmente il ricorso a materiali plastici riciclati opportunamente certificati, legno e pannelli strutturali in fibra naturale.

All'interno degli stabilimenti balneari e i lidi attrezzati è ammessa la costruzione di pergole con struttura in legno senza alcun tipo di copertura e comunque accessoriate con verde rampicante, teli non continui e similari; tali superfici non vengono in tutti i casi computate ai fini dei limiti massimi previsti per ciascuna struttura.

E. SERRAMENTI.

Per i serramenti è preferibile il ricorso a materiale plastico riciclato e opportunamente certificato, ad esempio con effetto legno, o a legno di essenze dure (quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano) trattato con vernici o protetto con oli trasparenti. Nel caso di comprovata impossibilità all'uso dei precedenti materiali, gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo e/0 similari. Per le parti vetrate il rapporto superficie infisso/superficie vetrata deve essere inferiore a 0,25 e dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche e comunque in accordo con la normativa di settore.

F. SISTEMAZIONI ESTERNE.

È possibile fare ricorso a opere e interventi di ingegneria naturalistica, mediante l'utilizzo di materiali ecocompatibili quali ad esempio pietra, argilla, legno, sughero, biostuoie.

Art. 12. Colore.

Vengono disciplinate le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla spiaggia, con particolare riguardo per i chioschi e le cabine. Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui o tipici del legno, così come le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

FACCIATE.

Possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

I colori consentiti sono:

1. legno naturale
2. bianco
3. colori pastello: senza limitazioni
4. azzurro (sino al 50% della superficie)
5. giallo (sino al 25% della superficie)
6. verde (sino al 15% della superficie)
7. rosso (sino al 5% della superficie).

Sono vietati tutti gli altri colori, nonché i colori metallizzati o anodizzati, fatto salvo quanto diversamente assentito dagli enti competenti in materia di impatto paesaggistico ed ambientale.

SERRAMENTI.

I colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

Art. 13. Infrastrutture a rete.

1. I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera. Essi consentono di attraversare più comodamente il litorale rendendo più piacevole il percorso stesso fino alla spiaggia, tenuto conto anche dell'accessibilità da garantire ai disabili.
2. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nelle tavole progettuali allegate. Gli accessi non ricadenti nell'ambito di disciplina del P.C.S. saranno interamente normati negli strumenti di pianificazione territoriale comunale previsti dalla normativa urbanistica.
3. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio marittimo, il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di acquisire all'uso pubblico gli accessi che risultino di proprietà privata o, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 17/05, a istituire servitù prediali sui terreni retrostanti il Demanio Marittimo, nel rispetto dell'art. 1027 del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.
4. I parcheggi da individuare nelle aree attigue a quelle in concessione, dovranno essere garantiti nella misura di uno per ogni ombrellone installato. I suddetti parcheggi dovranno essere reperiti nelle zone limitrofe e in ogni caso al di fuori della zona indicata dal PRG come "litorale libero in area extraurbana". Il Piano prevede comunque la localizzazione dei parcheggi in linea all'ipotesi di progetto del lungomare tratto Cimitero – Casa rossa. La realizzazione (o il mantenimento) dei parcheggi negli ambiti, ove espressamente previsti come aree complementari, dovrà sommarsi a quelle eventualmente individuate per le strutture ricettive limitrofe. I parcheggi previsti dovranno essere realizzati con pavimentazione di tipo permeabile e le zone ombreggiate con pali semplicemente infissi al suolo e sovrastante telo verde. Dovranno essere poste a dimora essenze autoctone, da concordare con gli uffici comunali, per un migliore inserimento delle aree di sosta. Le stesse dovranno essere dotate di tutte le dotazioni di sicurezza necessarie per legge. Il titolare di ogni concessione dovrà prevedere parcheggi pubblici in misura di almeno 1/3 di quelli privati e con apposita segnaletica da installare all'imbocco dell'accesso pubblico.
5. E' ammessa l'apertura di nuovi accessi privati sul demanio marittimo purché limitata al solo transito pedonale, e sempre che eventuali opere accessorie (scale, pianerottoli, ecc..) vengano realizzati all'interno della proprietà privata.
6. Gli ingressi delle strutture dovranno essere specificati in sede di progetto di concessione (anche se ricadenti su aree private) ed avere caratteristiche conformi al sistema delle recinzioni. Gli stessi potranno essere accessoriati di cancelli per la

chiusura ed insegne secondo la disciplina di cui al successivo titolo ed in analogia a quanto detto al precedente articolo; non sono ammessi sistemi di chiusura ciechi o comunque schermanti o difformi per caratteristiche con il sistema delle recinzioni. Per gli ingressi esistenti è consentito l'uso da parte di più strutture ove esista accordo tra le parti; in caso contrario ciascuna struttura in sede di autorizzazione dovrà provvedere alla realizzazione di un proprio ingresso autonomo.

7. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale, i percorsi pedonali in arenile sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Hanno una larghezza non superiore a 1,20 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,90 metri lineari perpendicolarmente ad essa. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,50 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
8. I percorsi e le pedane su scogliere o rocce sono realizzati preferibilmente in legno e comunque con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo, dei criteri di sicurezza, delle norme di tutela paesaggistica ed ambientale vigenti.
9. I concessionari di zone di demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.
10. Al di fuori delle strade e delle vie, che sono espressamente destinate a tale funzione, è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.
11. I percorsi di accesso all'interno o in prossimità (entro una distanza di 200 m dal confine) dei Siti afferenti alla Rete Natura 2000, dovranno essere adeguati a quanto previsto nell'art. 9 lett. c) punto ii.
12. I collegamenti ciclo-pedonali tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, devono essere senza salti di quota e con soluzione di continuità. I concessionari demaniali devono garantire la "visitabilità" dei propri stabilimenti ai sensi del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 e ss.mm.ii. e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria, e devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile alle persone diversamente abili. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989 e ss.mm.ii. Il Comune promuove l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti, in conformità anche con le disposizioni del DPR 503 del 24/07/1996. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nel testo delle disposizioni di Legge in vigore.
13. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica, salvo che queste non siano a valle e di supporto di attività turistiche autorizzate o che non siano state imposte servitù prediali di passaggio.
14. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 2 punto 3 della Legge Regionale n. 17 del 21

dicembre 2005, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio, nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo utilizzato con specifica delle relative targhe e/o telaio per le operazioni interessate.

Art. 14. Specchi acquei, unità da diporto e sistemi di ancoraggio.

1. Negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione non sono ammesse attività diverse da quelle turistico ricreative.
2. Il concessionario di aree demaniali su terraferma potrà richiedere in concessione - ai fini dell'installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area - lo specchio acqueo antistante già l'area in concessione.
3. Negli specchi acquei antistanti le aree già in concessione su terraferma è consentita l'installazione di solarium galleggianti stagionali, ancorati al fondale con i sistemi descritti al punto 9, per la posa di sdraio ed ombrelloni, previa autorizzazione della Amministrazione comunale e concessione ex art. 36 C.N..
4. Con le stesse modalità potranno essere autorizzate corsie di lancio stagionale per i natanti e pontili galleggianti, tenuto conto della effettiva necessità e previa: autorizzazione dell'Amministrazione comunale; acquisizione di pareri/nulla osta degli enti e autorità competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e marittima; rilascio di concessione ex art. 36 C.N.. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stationamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri e le caratteristiche riportate nel seguente punto 8.
5. La zona di mare fino alla distanza di 150 metri dalla riva è riservata alla balneazione, salvo i divieti indicati nel successivo punto 4 ovvero le limitazioni derivanti dalla perimetrazione di specchi acquei oggetto di concessione demaniale a diversa destinazione. Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad opportuna distanza uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono tenere sotto controllo eventuali sganciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
6. Tutti i Concessionari di aree in concessione devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità metri 1,60) per i non esperti di nuoto mediante posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad opportuna distanza uno dall'altro;
7. Nella zona di cui al punto 5 del presente articolo devono essere rispettati i seguenti obblighi:
 - i. I natanti a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i Kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo.
 - ii. E' vietato l'atterraggio con le tavole da surf o kitesurf o similari nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, fatto salvo i corridoi di cui al

- precedente punto. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti.
- iii. E' vietato l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente riconducibili alle zone appositamente delimitate quali specchi acquei per campi boe/pontili galleggianti, funzionalmente collegati con altrettante eventuali aree di alaggio e varo. In taluni casi detti specchi acquei dovranno essere delimitati con l'area balneabile, per tutta l'estensione, con opportuni cordoni galleggianti.
 - iv. Tanto i cordoni galleggianti che le unità da diporto (soli natanti e imbarcazioni) da ormeggiare dovranno essere vincolati al fondale con sistemi di penetrazione di basso impatto, preferibilmente evitando corpi morti e catenarie adagiate sul fondale stesso, e comunque secondo quanto previsto al successivo punto 10.
8. I concessionari di aree di alaggio ovvero di circoli nautici e similari possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio di lancio, ad uso pubblico, per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti. I corridoi di lancio – salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto – dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- i. larghezza non inferiore a mt. 20,00;
 - ii. sviluppo lineare, ortogonale alla battigia, pari alla zona di mare riservata alla balneazione (non inferiore a 300 mt. dalle spiagge);
 - iii. segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.
 - iv. ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "corridoi di lancio natanti e/o imbarcazioni – vietata la balneazione". Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.
9. I sistemi di ancoraggio dei gavitelli e/o dei pontili sul fondale, devono essere assicurati da sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, assicurando il minor impatto ambientale a fronte di un'attenta analisi costi benefici. Si potranno utilizzare le seguenti tipologia di ancoraggio:
- i. sui fondali molli, saranno utilizzati i sistemi di ancoraggio tipo ad elica (attraverso l'uso di molle e/o eliche fissate nel substrato) o in alternativa i tradizionali copri morti, formati da massi reperibili sul posto in pietra locale, ove saranno collegate le catenarie;
 - ii. sulle praterie di Posidonia, si eviterà il posizionamento di corpi morti e si utilizzeranno apposite viti e/o ancoraggi di tipo a elica;
 - iii. sui fondali duri, si utilizzeranno i sistemi di ancoraggio tipo HALAS e/o in alternativa normali corpi morti formati da pietra naturale del posto.
 - iv. È necessario, in relazione alla profondità del fondale, adottare sistemi di ancoraggio che prevedono l'utilizzo di una boetta sommersa tale da evitare lo "strofinamento" della catena sul fondo.
 - v. Le caratteristiche di ogni singolo componente del sistema di ormeggio saranno conformi alle linee guida e le specifiche tecniche del Servizio per la Difesa del Mare del Ministero dell'Ambiente congiuntamente con l'Ufficio

Tecnico dei Fari di La Spezia della Marina Militare in materia di gavitelli da ormeggio nelle aree marine protette e ss.mm.ii. .

10. Gli specchi acquei interessati da attività sportive tipo surf, kitesurf e similari dovranno avere corridoi di lancio con le seguenti caratteristiche: larghezza minima 30 metri fronte spiaggia ad allargarsi fino ad un'ampiezza di 80 metri alla distanza di 100 metri dalla costa; delimitazione laterale perpendicolarmente alla costa, fino ad una distanza di 150 metri dalla spiaggia, con due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra; ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO DI ATERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE". La pratica delle attività sportive acquatiche tipo kitesurf - windsurf - surf da onda o similari è vietata per una fascia di 150 metri dalla costa.
11. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle Ordinanze delle Autorità Marittime competenti e relativi Regolamenti Disciplinari.

Art. 15. Interventi di difesa costiera e ripascimenti.

È obbligo della Amministrazione comunale individuare ogni anno i tratti di litorale soggetti a maggiore accumulo di inerti ed a maggiore erosione.

I materiali inerti accumulati potranno essere esclusivamente usati all'interno dell'unità fisiografica per interventi di ripascimento o di manutenzione ordinaria dell'arenile.

Lungo i tratti di litorale soggetti a fenomeni di erosione costiera ed individuati negli elaborati del PCS, o comunque previsti da Piani Territoriali sovraordinati, interventi di difesa costiera o di ripascimento possono essere programmati e proposti dalle Amministrazioni competenti e/o da soggetti privati.

I soggetti interessati dovranno produrre un'istanza corredata da tutti i pareri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, oltre che di tutta la documentazione tecnica necessaria, comprensiva di studio idraulico marittimo, adeguata a dimostrare la necessità e l'efficacia nel tempo dell'intervento, al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, permessi e nulla osta eventualmente necessari, conformemente a quanto disciplinato dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio per l'erosione costiera della Regione Calabria - BURC n.54 del 03.11.2014 - e ss.mm.ii (con particolare riguardo a quanto previsto in art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)).

In caso di avanzamento della linea di costa, il titolare della concessione riguardante l'area che in tal caso risulta incrementata, può posarvi ombrelloni e sdraio.

In aree soggette a ripascimenti non stabili le concessioni saranno esclusivamente stagionali e riferite alla sola stagione balneare. La stabilità di un ripascimento nel tempo dovrà essere dimostrata mediante idoneo studio idraulico marittimo.

Ai fini della salvaguardia dall'erosione costiera, è consentita la realizzazione lungo il litorale di opere di ripascimento (secondo art. 5 comma 15 e 16 del PIR) nonché opere fisse riflettenti il moto ondoso, che si rendono necessarie ed indispensabili per la difesa della costa, adeguatamente motivati mediante idoneo studio idraulico marittimo, nonché previa acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta eventualmente necessari.

È comunque vietato estrarre e raccogliere arena e altri inerti senza necessaria concessione demaniale, per come stabilito dell'art. 51 del Cod. Nav..

Art. 16. Fattibilità geologica.

Tutte le attività, opere, infrastrutture ed interventi da assentire dovranno garantire la piena rispondenza alle indicazioni sulla Fattibilità Geologica contenute nella *Relazione Geomorfologica* e relativi elaborati grafici allegata al presente Piano Comunale di Spiaggia e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo ai titolari di Concessioni Demaniali Marittime esistenti di verificare la piena rispondenza delle proprie attività ed opere già assentite alle indicazioni sulla Fattibilità Geologica di cui sopra, entro 12 (dodici) mesi dalla approvazione del presente Piano Comunale di Spiaggia.

All'uopo qui di seguito si richiamano le indicazioni per ciascuna classe di Fattibilità Geologica, rimandando alla lettura della *Relazione Geomorfologica* per ulteriori approfondimenti:

1. CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni:

In questa classe ricadono le aree per le quali lo studio effettuato non ha individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico – tecnico – ambientale alla destinazione d'uso prevista.

2. CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni:

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste condizioni limitative alle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi di non rilevante incidenza tecnico – economica.

3. CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni:

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano fattori limitativi; aree con scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni, intensa attività idrodinamica, amplificazioni sismiche localizzate. Limitatamente alle aree non ricadenti su arenile e per le quali permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica e per l'edificato esistente, l'eventuale utilizzo è subordinato ad ulteriori approfondimenti che dimostrino analiticamente la compatibilità delle destinazioni d'uso con le condizioni geologico-tecniche ed idrogeologiche del sito, con gli eventi alluvionali, gli effetti sismici e le trasgressioni marine e secondo quanto previsto dall'**art. 9** delle "**Norme di Attuazione Piano Stralcio Erosione Costiera - Calabria**" (*Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - P3*) e ss.mm.ii. Per le aree ricadenti su arenile, sono consentite le opere e procedure annesse previste dall'**art 9** della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii., ad esclusione delle opere interrato e delle opere di cui al comma 2, lettera d); comunque il tutto in accordo a quanto previsto dall'**art. 9** delle "**Norme di Attuazione Piano Stralcio Erosione Costiera - Calabria**" (*Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - P3*) e ss.mm.ii. e dalla **DGR n. 330 del 22/07/2011** e ss.mm.ii. Potranno essere, inoltre, individuati idonei sistemi di monitoraggio geologico che permetteranno di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall'intervento. L'urbanizzazione è subordinata a studi geologici, geotecnici e sismici di estremo dettaglio.

4. CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni:

Le aree ricadenti in tale classe presentano limitazioni di carattere geomorfologico, geologico-tecnico, idrogeologico e sismico che ne precludono l'utilizzo dovendosi, comunque, prevedere delle opere di consolidamento e/o di protezione. In queste aree è fortemente sconsigliata qualsiasi forma di utilizzazione che non sia prettamente conservativa o di miglioramento e messa in sicurezza del sito. Rientrano in questa classe:

- le aree a falesia in cui è sconsigliata ogni forma di balneazione per possibile caduta di massi;

- le aree caratterizzate da elevata pericolosità per dissesto idrogeologico in atto o potenziale, intensa attività idrodinamica, elevata pericolosità sismica, scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni;

Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per le strutture ed infrastrutture esistenti si rimanda a quanto riportato nell'**art. 9** delle **"Norme di Attuazione Piano Stralcio Erosione Costiera - Calabria"** (Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera - P3) e ss.mm.ii.

Copia rilasciata a Ordini e Associazioni esclusivamente per consultazione a fini istituzionali

TITOLO SECONDO**CAPO I****MODALITA' GENERALI DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO****Art. 17. Suddivisione del litorale in ambiti di piano.**

Al fine di consentire l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi-produttivi delle aree del demanio marittimo, l'intero litorale comunale definito in comparti è stato suddiviso nei seguenti **ambiti**:

- **AMBITO NORD - Dal confine con il Comune di Strongoli a molo Sanità:** Questo tratto di area demaniale, è caratterizzato dalla presenza di costa bassa. La fascia litoranea, è costituita da spiaggia sabbiosa con retrostanti cordoni dunali interessati da vegetazione. È proprio in questo tratto che il PRG concentra il maggior numero di attrezzature alberghiere di prossima realizzazione, destinando la maggior parte della superficie a valenza turistica. In questo tratto di costa, sono presenti pochi lidi la cui caratteristica è quella di godere di un ampio arenile di sabbia bianca. Le strutture esistenti, sono già dotate, sulle aree private di proprietà, di alcuni servizi quali parcheggi, bar, giochi, ecc. La prossima realizzazione di alcune nuove strutture alberghiere, certamente comporterà la necessità di destinare spazi concedibili per lidi attrezzati, intesi anche come bilanciamento alle precedenti spiagge a sud.
- **AMBITO CENTRALE - Dal molo Sanità all'Area Marina Protetta:** La zona demaniale centrale del territorio è interessata prevalentemente dal porto e dalle attività ad esso complementari. Subito a ridosso della zona portuale, è ubicata il tratto di stabilimenti balneari sorti nei primi anni del 900 e che ancora oggi costituisce la prima zona appetibile alla balneazione. Pertanto per il tratto di costa non interessata da concessioni esistenti, si conferma l'uso a spiaggia libera. A sud fino al limite nord della Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, si prevede l'eventuale ausilio di servizi comunali annessi alla balneazione e lidi attrezzati a supporto di attività ricettive esistenti.
- **AMBITO SUD - Dall'Area Marina Protetta al confine con il comune di Isola Capo Rizzuto:** La zona Sud è caratterizzata prevalentemente da costa alta a versante e costa a fascia litoranea stretta. Questa zona, per le caratteristiche fisico morfologiche (costa prevalentemente alta e frastagliata, interessata anche da fenomeni di crollo in corrispondenza di anfratti e di instabilità del versante), è caratterizzata da scarsa presenza e previsione di accessi carrabili e parcheggi, ed è ritenuta di forte interesse ambientale. Si è riscontrato che questa parte, come la zona circostante, sia da recuperare e consolidare per gli evidenti segni di instabilità del terreno. Per quanto concerne il litorale che va da Capo Donato al confine con il comune di Isola Capo Rizzuto, esso è caratterizzato dalla presenza dell'area Marina Protetta e dalla presenza di costa a picco sul mare, costa alta e frastagliata di argilla e di roccia tufacea. Nell'Area Marina Protetta è consentita la libera balneazione ad esclusione del tratto interessato dalla riserva integrale "A", nonché nei tratti caratterizzati da scogliera.

Ai fini dell'organizzazione funzionale dell'arenile, il Piano individua le seguenti fasce:

- **Fascia a libero transito:** Costituita da una fascia avente una dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo né il deposito di alcun materiale. Qualora, a causa dell'erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia contigua, per il soggiorno all'ombra, dovrà essere conseguentemente ridimensionata. E' consentita l'attività di noleggio di mosconi e pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza massima di 10 ml. per ogni concessione, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al fine di consentire il libero transito delle persone.
- **Fascia d'ombra:** rappresenta la zona in cui è possibile la posa numerica di ombrelloni e strutture rimovibili di modeste entità funzionali ai servizi d'ombreggio e di spiaggia. Tale fascia ha una profondità variabile a partire dalla fine della fascia di libero transito. I sostegni per ombrelloni dovranno essere posti ai vertici di maglie rettangolari, con il lato minore parallelo al mare.
- **Fascia Servizi:** destinata all'installazione delle strutture di servizio alla balneazione: in tale fascia, individuata negli elaborati grafici di progetto del Piano, è possibile l'installazione di attrezzature mobili e di strutture rimovibili, secondo quanto stabilito dalle presenti norme.

Copia rilasciata a Ordini e Associazioni esclusivamente per consultazione informazionale

Art. 18. Modalità di utilizzo delle spiagge.

Si individuano livelli differenziati di utilizzazione delle spiagge in concessione per come segue:

1. **TA:** Aree di interesse ambientale prospicienti Siti Natura 2000 e A.M.P. CAPO RIZZUTO.
2. **PC:** Aree espressione del patrimonio culturale e paesaggistico.
3. **F:** Foci delle aste fluviali, dei torrenti e dei canali.
4. **BA:** Aree destinate ad interventi di bonifica e/o rinaturalizzazione.
5. **SL:** Aree destinate alla libera balneazione.
6. **LA:** Aree destinate a lidi attrezzati per strutture ricettive.
7. **SB:** Aree destinate a stabilimenti balneari.
8. **LC:** Aree destinate a lidi comunali.
9. **CE:** Concessioni demaniali esistenti.
10. **SP:** Aree destinate a sport di spiaggia e acquatici.
11. **AL:** Aree per attività ludiche e di tempo libero.
12. **CB:** Campi boe.
13. **PG:** Pontili galleggianti con specchio acqueo in concessione.
14. **LM:** Lungomare e viabilità.
15. **P:** Parcheggi – aree sosta.
16. **V:** Servizi di salvamento e di accessibilità.

Copia rilasciata a Ordini e Associazioni esclusivamente per consultazione a fini istituzionali

Art. 19. Aree di interesse ambientale prospicienti Siti Natura 2000 e AMP [TA].

Comprende le parti del territorio costiero di particolare valore naturalistico e ambientale, prospicienti le aree soggette a tutela afferenti alla Rete Natura 2000 e l'Area marina Protetta di Capo Rizzuto, in cui sono consentiti esclusivamente interventi pubblici di gestione e monitoraggio degli habitat di interesse comunitario, coerentemente con quanto prescritto nei *Piani di Gestione dei Siti Natura 2000* redatti dalla Provincia di Crotona.

Tutti gli interventi si attueranno attraverso la redazione di progetti esecutivi pubblici, previa acquisizione dei pareri, autorizzazione e nulla osta degli enti competenti in materia urbanistica nonché ambientale e paesaggistica.

Art. 20. Aree espressione del patrimonio culturale e paesaggistico [PC].

Comprende le parti del territorio costiero di particolare valore culturale e paesaggistico, individuati da Decreto Ministeriale ex L.1497/39, in cui sono consentiti interventi pubblici di riqualificazione ambientale, mediante ricorso alla ingegneria naturalistica, uso di materiali ecocompatibili, uso di essenze autoctone e comunque tipiche della fascia costiera comunale. Gli interventi di riqualificazione saranno soggetti a preventivo parere, autorizzazione e/o nulla-osta degli enti competenti in materia urbanistica nonché ambientale e paesaggistica.

Art. 21. Foci delle aste fluviali, dei torrenti e dei canali [F].

Comprende le parti del territorio costiero in prossimità della foce delle aste fluviali, dei torrenti e dei canali, per una fascia ad essa parallela di almeno 25 m, salvo ulteriori indicazioni previsti dal *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* e *Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)* della Regione Calabria.

Tali aree potranno essere individuate mediante delimitazioni realizzate con paletti in legno verniciato posti a opportuna distanza tra loro (conficcati nella sabbia senza alcun basamento di sostegno) collegati tra loro con opportuno cordone posto a catenaria, e dovranno essere smontati alla fine della stagione balneare; dovranno comunque essere realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare.

In particolare, il P.C.S. individua le seguenti aree:

- aree [FR]: riportate in cartografia, indicano il tratto fociale da lasciare comunque libero al deflusso delle acque e per le quali vige l'inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 96, co.1, lett f) del RD 25 luglio 1904 n.523 per una profondità di 10 metri dalle sponde. In tali aree, della larghezza comunque minima di 25 metri, è inibito il rilascio di concessioni demaniali, e sono vietati tutti gli interventi sui corsi d'acqua e/o canali, fatto salvo quanto diversamente assentito dagli Enti competenti.
- aree [FP]: riportate in cartografia, indicano le aree a pericolosità idraulica, derivanti da perimetrazione PAI o da criteri geomorfologici adottati in via cautelativa in sede di redazione del P.C.S., per le quali valgono le seguenti prescrizioni:

- esse sono da intendersi quali aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua, torrenti e canali, per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;
 - in mancanza di studi idrologico-idraulici di dettaglio che determinino il reale stato di rischio, ai fini della tutela preventiva in tale aree valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio idraulico R4 indicate dal PAI (art. 21 NTA PAI e ss.mm.ii.);
 - nel caso di nuove opere e/o occupazioni temporanee che si insediano in prossimità della foce delle aste fluviali, dei torrenti e dei canali, sarà necessario fornire uno studio idrologico-idraulico che valuti l'influenza delle suddette opere sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua e gli effetti dell'accumulo di sedimenti in prossimità della foce, rispetto ad eventi di mareggiata, secondo quanto stabilito dal PAI e PSEC Regione Calabria;
 - nel caso di opere esistenti che possono considerarsi di notevole entità (perché non amovibili e/o perché realizzate in materiali e con geometrie tali da intercettare il flusso di acqua e inerti verso le foci dei corsi d'acqua), è necessario effettuare una verifica idraulica secondo quanto stabilito dal PAI Regione Calabria;
 - gli studi di cui sopra, previa acquisizione di tutti i pareri degli enti competenti in materia, sono da intendersi propedeutici al rilascio di nuova concessione o autorizzazione demaniale marittima;
 - nel caso di concessioni demaniali marittime esistenti, le verifiche di cui sopra, previa acquisizione di tutti i pareri degli enti competenti in materia, dovranno essere fatti pervenire all'ufficio comunale competente entro e non oltre 12 mesi dalla approvazione del presente Piano Comunale di Spiaggia;
 - gli studi e le verifiche di cui sopra potranno essere redatti e proposti dai singoli concessionari o a scala comunale mediante convenzione con l'amministrazione comunale.
- Tutti gli interventi che si rendessero necessari ai fini del miglioramento della officiosità idraulica o della mitigazione del rischio, sono assoggettati alle norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI e PSEC della Regione Calabria, ed alla preventiva acquisizione di parere, autorizzazione e/o nulla-osta degli enti competenti in materia di Rischio Idrologico, urbanistica nonché ambientale e paesaggistica.

Art. 22. Aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione [BA].

Comprende le parti del territorio ove sono possibili interventi di:

- bonifica: tutte le zone prospicienti i tratti di costa interessati da Ordinanze Regionali di Divieto di balneazione permanente, in cui si devono attuare interventi di riqualificazione ambientale ivi comprese la bonifica, previa acquisizione dei pareri degli Enti competenti in materia;
- rinaturalizzazione: tutte le zone retrodunali e dunali in cui è opportuno attuare interventi di riqualificazione ambientale ivi comprese la demolizione di opere esistenti, la rinaturalizzazione con essenze vegetali autoctone o comunque compatibili con l'ecosistema costiero, la realizzazione di nuovi accessi secondo quanto sancito dagli articoli precedenti, previa acquisizione dei pareri degli Enti competenti in materia.

Art. 23. Aree destinate alla libera balneazione [SL].

Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere.

Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole.

La spiaggia libera, di norma, non può essere affidata in concessione.

E' ammesso il rilascio di autorizzazioni temporanee, fino ad un massimo di gg. 15, sulla base di apposita e motivata istanza, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte, aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione (manifestazioni sportive, culturali, chioschi a struttura omologata, giostrine ed altre). Tali autorizzazioni, al pari delle Concessioni, sono assoggettate a prestazioni di garanzia mediante fidejussione o deposito di cauzione, ai sensi dell'art.17 del Regolamento di esecuzione del C.N.

Ai fini dell'applicazione del presente piano, le "spiagge libere" acquisiscono comunque la configurazione di "arenili attrezzati" e possono essere dotate, per iniziativa pubblica o privata, di servizi essenziali: docce, cestini porta rifiuti, servizi igienici, servizi di sicurezza alla balneazione, punti di primo soccorso.

L'opportunità di installare i servizi igienici sarà valutata dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'afflusso dei bagnanti all'arenile libero. La spiaggia dovrà essere fornita di cestini per la raccolta dei rifiuti, in numero minimo di uno ogni 50 ml.

Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge.

Le opere dovranno essere realizzate solo con strutture "mobili", nel rispetto dei seguenti vincoli:

- a) l'altezza massima non può in alcun caso essere superiore a 3,00 metri lineari da terra;
- b) la superficie pavimentata con qualsiasi materiale di cui all'art. 10, non deve essere maggiore di mq. 36,00.

I servizi igienici si intendono esistenti se nel raggio di 300 m ne risulta disponibile almeno uno ad uso pubblico, opportunamente segnalato sull'arenile, anche all'interno di attrezzature ricettive a gestione pubblica o privata.

Dovrà essere garantita la pulizia dell'arenile e di primo soccorso (anche mediante accordo con i concessionari limitrofi), nonché il servizio di sorveglianza per la sicurezza dei bagnanti.

Art. 24. Aree destinate a Lidi Attrezzati per strutture ricettive [LA].

Comprendono le aree assentibili in concessione a servizio di strutture ricettive esistenti. Per tutte le richieste di concessione (nuove concessioni o rinnovo di concessioni esistenti), ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti, è fatto obbligo agli aventi titolo di allegare alla domanda i dati relativi alla struttura ricettiva evidenziando la capacità in termini di posti letto, la reale consistenza territoriale della struttura e dei manufatti esistenti (con le varie destinazioni) nonché la dimostrazione dei transiti pedonali consentiti nel caso vi siano spiagge o beni paesistici interclusi dalla struttura stessa; il tutto su cartografia catastale o fotogrammetrica in adeguata scala (1:1.000).

E' consentito il noleggio di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e sedie sdraio, piccoli natanti), nonché annessi servizi intrattenimento e attività ludico ricreative.

Ogni titolare di concessione è obbligato alla pulizia e manutenzione del tratto di spiaggia assegnato ed a quello libero adiacente.

È ammessa la realizzazione degli interventi di cui ai punti (a), (b), (c), dell'art. 6 delle presenti NTA. I manufatti da realizzare, oltre che attenersi alle disposizioni generali di cui agli artt 7, 8, 9, 10, 11, 15, dovranno garantire i seguenti requisiti:

- La barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può superare il 10% del fronte concesso;
- Le recinzioni in muratura a secco, prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare;
- I volumi realizzabili, sia mediante strutture fisse che mobili secondo quanto indicato in art. 5, non potranno coprire più del 10% della superficie totale concessa e superare l'altezza di metri 3.00 da terra;
- La superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa .

Le caratteristiche estetiche dei manufatti da realizzare all'interno di una stessa area in concessione, dovranno uniformarsi ad una unica tipologia ed a medesimi materiali.

Per le aree prospicienti o comunque entro una distanza di 200 m dal confine del SIC "Foce del Neto", vigono i seguenti criteri restrittivi:

- i concessionari sono tenuti ad attuare tutti gli interventi di cui alla lett. a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 9 delle presenti NTA;
- le recinzioni tra la spiaggia in concessione e la duna, di cui alla lettera c) punto i.) dell'art. 9 delle presenti NTA, dovranno essere estese per un lunghezza complessiva pari a 1.25L **(2L)**, con L lunghezza del fronte concesso;
- i percorsi di accesso, dalla zona retrodunale alla spiaggia, dovranno essere realizzati mediante passerelle sopraelevate (su palafitte) e tali da consentire l'accessibilità ai diversamente abili;
- i volumi destinati a interventi edilizi di cui al punto III lett. a), b), c) dell'art. 7 delle presenti NTA non potranno coprire una superficie maggiore di 30 mq;
- la superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque essere maggiore di 20 mq;
- tutte le strutture saranno sopraelevate (su palafitte);
- è consentito il ricorso alla sola tecnologia fotovoltaica quale fonte di energia elettrica;
- i servizi igienici, preferibilmente del tipo "compost toilet", saranno delocalizzati nelle zone prive di habitat di qualunque interesse naturalistico e ambientale.

In tutti i casi, gli interventi saranno comunque assoggettati alla preventiva acquisizione dei pareri e/o nulla osta in materia edilizia, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale.

Art. 25. Aree destinate a stabilimenti balneari [SB].

In dette aree sono localizzate le strutture destinate a stabilimenti balneari, attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici e di pronto soccorso, ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative, con possibilità di apertura annuale. È possibile, inoltre, prevedere zone per la sosta

di piccoli natanti in corrispondenza di eventuali corridoi di lancio concessi nello specchio acqueo antistante; tali zone saranno opportunamente delimitate e segnalate.

È ammessa la realizzazione degli interventi di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) dell'art. 7 delle presenti NTA. I manufatti da realizzare, oltre che attenersi alle disposizioni generali di cui agli artt 7, 8, 9, 10, 11, 15, dovranno garantire i seguenti requisiti:

- La barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può superare il 10% del fronte concesso;
- Le recinzioni in muratura a secco, prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare;
- I volumi realizzabili, sia mediante strutture fisse che mobili secondo quanto indicato in art. 5, non potranno coprire più del 10% della superficie totale concessa e superare l'altezza di metri 3.00 da terra;
- La superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa.

Le caratteristiche estetiche dei manufatti da realizzare all'interno di una stessa area in concessione, dovranno uniformarsi ad una unica tipologia ed a medesimi materiali.

Art. 26. Lidi Comunali [LC].

Tali aree, opportunamente indicate in cartografia, sono destinate alla realizzazione di stabilimenti balneari e più genericamente attività legate al rispetto ed alla valorizzazione dell'ambiente marino a cura della amministrazione comunale. I lidi comunali hanno il carattere di stabilimenti e/o impianti appositamente dedicati alla inclusione sociale, avuto particolare riguardo agli utenti con disabilità motorie, visive o altrimenti caratterizzate.

In tali aree sono consentiti gli stessi interventi edilizi previsti per le aree destinate a stabilimenti balneari [SB] da dare in concessione, eccezion fatta per la possibilità di realizzare, previa autorizzazione, strutture complementari e finalizzate ad una maggiore fruibilità, ove l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

La realizzazione di tutti i manufatti sarà soggetta, comunque, alla acquisizione dei pareri paesaggistici ed ambientali secondo la normativa vigente.

Potranno essere consentite occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte, aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti i servizi di balneazione, quali manifestazioni e pratica di sport di spiaggia (beach-volley e calcetto) ovvero acquatici (pallanuoto, sci), manifestazioni culturali, giostrine ed altre, con la precipua finalità di garantire la riabilitazione, l'integrazione e la socializzazione.

I manufatti da realizzare, oltre che attenersi alle disposizioni generali di cui agli artt 7, 8, 9, 10, 11, 15, dovranno garantire i seguenti requisiti:

- La barriera visiva costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,20 metri lineari da terra, non può superare il 10% del fronte concesso;
- Le recinzioni in muratura a secco, prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare;
- I volumi realizzabili, sia mediante strutture fisse che mobili secondo quanto indicato in art. 5, non potranno coprire più del 10% della superficie totale concessa e superare l'altezza di metri 3.50 da terra;
- La superficie pavimentata, facilmente rimovibile, aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa;

- L'organizzazione degli spazi, aperti e chiusi, dovrà essere orientata a garantire una migliore fruibilità degli stessi a tutti i visitatori (ad esempio percorso dei colori, ...);
- Sono dotati di passerelle che arrivano fino al mare, servizi igienici ad uso esclusivo, spogliatoi adattati, ombrelloni e lettini, ed ogni altro servizio e attrezzature tali da consentire la fruibilità diretta della spiaggia e dello specchio acqueo antistante alle persone diversamente abili.

Le caratteristiche estetiche dei manufatti da realizzare all'interno di una stessa area in concessione, dovranno uniformarsi ad una unica tipologia ed a medesimi materiali.

Art. 27. Concessioni demaniali esistenti [CE].

Comprende le parti del territorio ove insistono Concessioni Demaniali Marittime in essere alla data di approvazione delle presenti NTA.

In tali ambiti sono consentite le attività di cui all'art. 6 lett. (a), (b), (c), (d), delle presenti NTA. Per le strutture esistenti e regolarmente assentite, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di demolizione/ricostruzione delle preesistenze, nell'ambito delle destinazioni d'uso, superfici coperte, altezze e volumi presenti; in nessun caso è possibile mantenere o realizzare una altezza superiore a mt. 4,50.

Per gli interventi di ricostruzione, i concessionari dovranno attenersi alle indicazioni contenute negli artt. 6,7,8,9,10,11, 15 delle presenti NTA.

Per le strutture di nuova realizzazione, i volumi realizzabili sia mediante strutture fisse che mobili (secondo quanto riportato in art.5 lett. B) non possono avere altezza superiore a 3.00 metri da terra.

Nel caso di nuova realizzazione sono ammessi tutti gli interventi edilizi di cui all'art. 7 delle presenti NTA, ad esclusione degli interventi di cui alla lett. (f) dello stesso articolo. Tutti i manufatti dovranno rispettare le indicazioni di cui agli art. 7, 8, 9, 10, 11, 15 delle presenti NTA.

Le recinzioni prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare; la superficie pavimentata aggiunta ai volumi ed alle superfici coperte, non può comunque superare il 10% della superficie concessa.

Tutte le Concessioni Demaniali Esistenti devono garantire adeguato corridoio per l'accesso libero al mare durante tutto l'anno, anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

Per le aree di cui al presente articolo e ricadenti nell'Ambito Centrale, per come definito all'art. 16, che si rendessero nuovamente disponibili per scadenza, revoca o rinuncia della Concessione Demaniale Marittima in essere alla data di approvazione delle presenti NTA, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di valutare l'opportunità di procedere al rilascio di nuova Concessione, alla proroga/rinnovo della Concessione esistente (secondo quanto stabilito nel Titolo Terzo delle presenti NTA), di annoverare le stesse tra le spiagge a libera fruizione, o infine di acquisirle in uso per fini pubblici.

Le caratteristiche estetiche di tali manufatti all'interno di uno stabilimento dovranno uniformarsi ad una unica tipologia ed a medesimi materiali.

Allo scadere del titolo concessorio in essere, tutte le Concessioni Demaniali Marittime Esistenti denominate "CE" dovranno uniformarsi ai criteri ed alle disposizioni previste dalle presenti norme per le aree di nuova concessione.

Art. 28. Aree destinate a sport di spiaggia e acquatici [SP].

Comprende le parti del territorio costiero dove è possibile realizzare impianti per la pratica, sia amatoriale che competitiva, di sport di spiaggia e/o acquatici, o attività di tutela e gestione del mare, svolte da soggetti ufficialmente riconosciuti da organismi nazionali e internazionali.

È ammessa la realizzazione degli interventi di cui ai punti (a), (b), (c), (d), (e) dell'art. 7 delle presenti NTA. I manufatti da realizzare, oltre che attenersi alle disposizioni generali di cui agli artt 7, 8, 9, 10, 11,12, 15 dovranno garantire i seguenti requisiti:

- Le recinzioni prospicienti la pubblica via, anche se in ritiro, non dovranno impedire in nessun caso la visibilità verso il mare;
- Le aree in concessione dovranno essere segnalate nei tre lati rivolti a terra con apposita cartellonistica riportante la dicitura "AREA PER SPORT DI SPIAGGIA/ACQUATICI - VIETATO SOSTARE", dovrà essere delimitata nei quattro angoli con paletti colorati ben visibili di altezza pari ad almeno 50 cm. collegati tra loro, nei tre lati a terra, con nastro bicolore bianco/rosso o corda;

Lo specchio acqueo prospiciente e riportato in cartografia può essere concesso in concessione, in accordo a quanto indicato in art. 13 delle presenti NTA, fatta salva la possibilità di adeguarne il perimetro in relazione alle stagionali condizioni di ventosità, correnti marine e linea di riva, previa acquisizione del parere degli enti e autorità competenti.

La pratica degli sport acquatici (Kitesurf, windsurf, ...) è consentita solo con buona visibilità, da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto, salva diversa eventuale determinazione oraria più restrittiva, con condizioni meteorologiche e stato delle acque favorevoli.

È fatto obbligo ai concessionari di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei bagnanti nelle aree limitrofe (segnalatica di terra adeguata, boe, ...) previste da eventuali e successive linee guida, regolamenti e/o ordinanze.

La manutenzione e pulizia dell'arenile prospiciente l'area in concessione dovrà essere garantita per tutto il periodo di validità della concessione a cura e spese del concessionario.

Art. 29. Aree per attività ludiche e di tempo libero [AL].

In tali aree è ammesso il rilascio di autorizzazioni temporanee, fino ad un massimo di gg. 30, sulla base di apposita e motivata istanza da inoltrare almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte, aventi ad oggetto attività diverse da quelle inerenti i servizi di balneazione, quali manifestazioni e pratica di sport di spiaggia (beach-volley, calcetto, ...) ovvero acquatici (pallanuoto, sci, ...), manifestazioni culturali, giostrine, gonfiabili ed altre. Tali autorizzazioni, al pari delle Concessioni, sono assoggettate a prestazioni di garanzia mediante fidejussione o deposito di cauzione, ai sensi dell'art.17 del Regolamento di esecuzione del C.N.

Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti.

E' consentita l'uso di strutture prefabbricate e mobili, dotate di ruote, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri, aventi caratteristiche dimensionali non superiori a quanto previsto negli artt. 7, 8 delle presenti NTA.

Art. 30. Campi boe [CB].

Comprendono gli specchi acquei adibiti a campi boe (o ormeggio), e cioè alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposte in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, con relativo corridoio di lancio opportunamente segnalato secondo la normativa di settore.

In tali aree è vietato l'ancoraggio; la sosta dei natanti è possibile mediante gavitelli assicurati al fondale da sistemi a basso impatto ambientale e visivo, capaci di azzerare il fenomeno dell'erosione dei fondali e la conseguente perdita di biodiversità, secondo quanto indicato nell'art.13 delle presenti NTA.

Tali strutture non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente; la richiesta di opere di particolare rilevanza dovrà essere accompagnata da un accurato studio meteo-marino e di impatto su un ampio tratto costiero e dal relativo N.O. del Genio Civile per le Opere Marittime.

Tutte le opere sono soggette a preventivo parere e/o nulla osta degli enti e autorità competenti in materia di tutela ambientale e Opere marittime.

Tali concessioni demaniali marittime possono essere connesse alle aree già concesse a terra e contribuire ad incrementarne l'offerta turistica.

Art. 31. Pontili galleggianti [PG].

Comprendono gli specchi acquei ove è possibile installare pontili galleggianti stagionali, per la sosta temporanea di natanti e imbarcazioni da diporto e/o a supporto di attività ludico-sportive. I pontili saranno assicurati al fondo mediante sistemi a basso impatto ambientale, e dovranno garantire tutti i criteri e le indicazioni di cui all'art. 13 delle presenti NTA.

In tali aree è vietato l'ancoraggio; la sosta è possibile mediante il solo ormeggio al pontile stesso.

I pontili, in relazione alla morfologia dell'area, potranno essere funzionalmente collegati a terra mediante passerella, possibilmente tale da eliminare ogni barriera architettonica, e fissata alla terraferma con opere comunque di facile rimozione e a basso impatto ambientale.

I pontili galleggianti individuati in cartografia alla data di redazione del presente Piano di Spiaggia sono di natura esclusivamente pubblica, e da assentire in concessione secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di rilascio delle concessioni.

È possibile prevedere pontili galleggianti connessi alle aree già concesse a terra al fine di contribuire ad incrementarne l'offerta turistica, tenuto conto della effettiva necessità e previa: autorizzazione dell'Amministrazione comunale; acquisizione di pareri/nulla osta degli enti e autorità competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e marittima; rilascio di concessione ex art. 36 C.N..

Le strutture di nuova realizzazione non devono modificare l'andamento delle correnti marine e non devono costituire ostacolo al moto ondoso e di marea preesistente; la richiesta di opere di particolare rilevanza dovrà essere accompagnata da un accurato studio meteo-marino e di impatto su un tratto costiero significativo.

Tutte le opere sono comunque soggette a preventivo parere e/o nulla osta degli enti e autorità competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e marittima (N.O. del Genio Civile per le Opere Marittime).

Art. 32. Lungomare e viabilità [LM].

Comprende le parti del territorio comunale per le quali predisporre programmi di riqualificazione, di concerto con le amministrazioni deputate, finalizzati alla realizzazione di luoghi urbani e viabilità dal decoro compatibile con l'ecosistema costiero.

Tutti gli interventi si attueranno attraverso la redazione di progetti esecutivi (pubblici o privati), previa acquisizione dei pareri e nulla osta degli enti competenti in materia edilizia, urbanistica nonché ambientale.

Art. 33. Parcheggi [P].

Comprende le parti del territorio comunale destinate a parcheggi pubblici. Gli spazi individuati per gli stalli delle automobili dovranno essere realizzate come aree verdi permeabili (manto erboso su griglia permeabile), mentre i tratti di viabilità interna carrabili potranno essere realizzati con pavimentazione drenante (es. masselli autobloccanti permeabili, elementi grigliati, ...). Tali aree saranno delimitate mediante siepi di essenze autoctone con altezza massima di 1.20 m, e/o filari di specie arbustive autoctone, comunque tali da non precludere la visuale verso mare.

L'individuazione dei nuove aree a parcheggio e tutti i relativi interventi si attueranno attraverso la redazione di progetti esecutivi (pubblici o privati) ed eventuale negoziazione con i privati, previa acquisizione dei pareri e nulla osta degli enti competenti in materia edilizia, urbanistica nonché ambientale.

Art. 34. Servizi di salvamento e accessibilità [V].

Opportunamente distribuiti lungo i tratti di litorale, sono ubicati:

- servizi di salvamento a mare [VS]: punti di osservazione, avvistamento e salvamento a mare, realizzati solo con strutture mobili, con personale all'uopo abilitato, in osservanza delle disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari.
- servizi di spiagge accessibili [VA]: aree ove è possibile insediare servizi, realizzati con strutture e personale all'uopo abilitato, volti a garantire la piena accessibilità della spiaggia e del mare ai diversamente abili.

Tali servizi, a cura della Amministrazione Comunale, potranno essere realizzati anche in accordo con i concessionari limitrofi e associazioni di categoria,

Tutti i manufatti dovranno rispettare le indicazioni di cui agli art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 delle presenti NTA, e comunque essere preventivamente autorizzate, in conformità alle normative vigenti. In corrispondenza dei punti di salvamento dovranno essere garantiti spazi liberi da destinare, all'occorrenza, a punti di raccolta di persone.

TITOLO TERZO**CAPO I****MODALITA' DI ATTUAZIONE****Art. 35. Procedura per il rilascio delle concessioni.**

La concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative è rilasciata dal Comune nel rispetto degli artt. 36 e 37 del Cod. Nav. e mediante procedure ad evidenza pubblica di selezione tra i candidati potenziali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, della libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché in conformità al PCS approvato.

Sarà cura della Amministrazione Comunale garantire l'accesso al Demanio o porzione di esso da assentire in concessione, eventualmente ricorrendo a quanto previsto in art. 12 pto 3, prima dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica.

Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, sono presentate entro il 31 Ottobre o entro 30 giorni dalla approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali ed al Comune corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.

Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n. 241/1990 e s.m.i..

I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge n. 241/1990.

Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.

Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato.

Art. 36. Criteri generali di valutazione delle istanze.

Il Comune, nell'esaminare le istanze presentate, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, in accordo a quanto stabilito da bando pubblico e con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:

- compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
- compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - accessibilità ai parcheggi ed alla viabilità esistente;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio;
- indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

Art. 37. Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM).

Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA, l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta, nonché la durata dell'atto concessorio non inferiore ai sei anni e fino ad una massimo di venti anni, così come stabilito dal bando pubblico, in ragione dell'entità degli investimenti da realizzare e di quanto stabilito dall'art. 1 comma 253 della Legge 296/2006 e in presenza del PCS approvato.

Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il P.C.S., nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. A carico dei concessionari rimane l'obbligo di acquisire tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta degli enti competenti in materia di tutela e protezione ambientale e di difesa del suolo.

Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n 17, in accordo con quanto sancito dalla **DGR Calabria n.330 del 22.07.2011 e ss.mm.ii.**, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1998.

All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle strutture.

Art. 38. Contenuti del progetto.

Per la richiesta di concessione relativa a qualsiasi area il progetto, a firma di tecnico abilitato, da presentare all'allegata istanza dovrà contenere:

1) planimetria nell'ambito o parte di esso come riportata nelle tavole del Piano (su catastale o fotogrammetrico);

2) rilievo dello stato di fatto in scala 1:1000 o 1:500 contenente i dati relativi alle caratteristiche planoaltimetriche del sito; il riporto dei limiti catastali (con gli eventuali dati), con individuazione delle eventuali difformità riscontrate, evidenziando le quote di superficie (con i relativi calcoli dimostrativi) nelle aree richieste in concessione, nonché di quelle private eventualmente interessate dalla stessa struttura; eventuali manufatti preesistenti, viabilità o percorsi, elementi fissi di riferimento, eventuali beni naturalistici compresa tutta la vegetazione esistente e quant'altro significativo alla caratterizzazione dell'area; 3) planimetria generale di progetto in scala 1:1000 o 1:500 del nuovo aspetto previsto evidenziando (e numerando) le strutture precarie stabili da quelle stagionali; il sistema delle recinzioni e delle delimitazioni; gli ingressi; il verde di cortina e di decoro, (ubicazione, dimensione e caratteristiche); la struttura edilizia; eventuali strutture aggiunte quali: infermeria, depositi, cabine, spogliatoi, docce, bagni; verande; zone pavimentate; eventuali coperture; eventuali impianti sportivi, giochi e piste; l'eventuale localizzazione di ombrelloni, di spazi per natanti; eventuali chioschi ed altre attrezzature;

4) planimetrie quotate dei manufatti edilizi (piante, prospetti e sezioni) sia esistenti che di progetto in scala 1:100 con l'indicazione dei materiali e delle caratteristiche costruttive. Nel caso di manufatti le cui caratteristiche costruttive necessitino di calcoli statici andranno allegati anche gli atti relativi (disegni e relazione); nel caso di strutture prefabbricate prodotte in serie, il certificato di origine firmato dal produttore;

5) schede numerate dei particolari costruttivi riferite a ciascun elemento a realizzarsi;

6) schema degli impianti: idrico-fognante, collettore terminale o eventuale allaccio alla rete pubblica, eventuale localizzazione di serbatoi, autoclave, generatore, sistema di illuminazione etc. con la relativa relazione illustrativa;

7) relazione illustrativa contenente l'esplicitazione dello stato di fatto e delle proposizioni progettuali; la documentazione fotografica; i criteri eventualmente adottati per il superamento delle barriere architettoniche; l'atto di asseverazione del tecnico incaricato circa le quantità previste come superfici richieste in concessione nonché lo stato dei luoghi;

8) documentazione fiscale: estratto di mappa catastale (in numero adeguato di copie), certificato catastale ((in numero adeguato di copie)), eventuale atto costitutivo, certificato fallimentare rilasciato dal Tribunale, certificato alla CCIAA nel caso il richiedente sia persona giuridica.

Art. 39. Deposito cauzionale.

In riferimento ai contenuti del progetto per ciascuna concessione il Comune ha facoltà di richiedere al concessionario un deposito cauzionale per tutta la durata della concessione al fine di garantirsi le quote di finanziamento necessarie per il ripristino dei siti. Tale valore viene determinato in sede di progetto dal richiedente in ragione della complessità delle opere previste.

Art. 40. Proroga e rinnovo della concessione demaniale marittima.

Al fine di consentire la gestione del demanio marittimo seguendo i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi, ferma restando la proroga delle concessioni eventualmente prevista da leggi statali, si procederà al rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime esclusivamente mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Le procedure di cui al presente articolo saranno d'ufficio adeguate alle eventuali e successive disposizioni normative sovraordinate.

Art. 41. Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima.

Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..

Prima dell'inizio della stagione balneare, in sede di richiesta dell'autorizzazione commerciale il Concessionario, è tenuto a dichiarare all'Amministrazione (che provvederà a trasmettere i dati alla capitaneria di Porto) la profondità della spiaggia a seguito delle eventuali modificazioni subite (erosione o accrescimento) durante la stagione invernale. Tale comunicazione avviene attraverso atto di asseverazione a firma di un tecnico abilitato che provvede alla misurazione del dato: detta comunicazione è obbligatoria (per il rilascio della autorizzazione) anche nel caso in cui non vi siano variazioni.

Qualora, per motivi di erosione, l'area concessionata venga ad annullarsi o a ridursi a meno del 50% della profondità, o per la modificazione (stabile) di un corso d'acqua è consentito al Concessionario richiedere la rilocalizzazione all'Amministrazione, sentito il parere dell'Autorità competente sul demanio.

Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco della durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 42. Revoca e decadenza.

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge Regionale 17/05, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della citata Legge Regionale 17/05. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art, 20 comma 3 della Legge Regionale 17/05.

Copia rilasciata a Ordini e Associazioni esclusivamente per consultazione amministrativa

TITOLO TERZO**CAPO II****FUNZIONI DI VIGILANZA.****Art. 43. Vigilanza e sanzioni.**

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav, e dichiara la decadenza della CDM.

Art. 44. Valenza turistica delle aree demaniali.

In applicazione dell'articolo 3, 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al Turismo e Spettacolo per l'erogazione dei contributi ai sensi della L. n. 488/1992,
- balneabilità delle acque;
- ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
- caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.

Art. 45. Classificazione degli stabilimenti balneari.

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tabella A allegata alla Legge Regionale 17/05. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 del P.I.R., la classificazione attribuitagli. Nelle ipotesi di cui all'articolo 41 del presente atto, il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 46. Disciplina dei prezzi.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla

verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all'ENIT. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. I prezzi devono essere comprensivi di IVA. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

Copia rilasciata a Ordini e Associazioni esclusivamente per consultazione a fini istituzionali

TITOLO TERZO**CAPO III****NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE****Art. 47. Canone e imposta regionale sulle concessioni.**

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali. La determinazione dei canoni, a modifica di quanto regolamentato con la delibera di Giunta Regionale n 1209 del 6 aprile 1999, dovrà derivare dall'applicazione dell'art 17 del P.I.R. Regionale. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del Codice di Navigazione (parte marittima) e dell'art. 54 del Regolamento Generale della Contabilità dello Stato.

Art. 48. Disciplina transitoria e finale.

Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato le istanze per rilascio, proroga o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PCS, la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del PCS e del PIR.

Il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività, turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali. Qualora l'Amministrazione Provinciale non abbia ancora convocato la conferenza di programmazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 17/05, lo stesso si riterrà favorevolmente acquisito e potrà essere direttamente proposto al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.

Per quanto non disposto dal presente Piano, si applicano le norme contenute nel Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, la vigente normativa di settore, nonché le norme di tutela inserite nel Decreto Istitutivo dell'A.M.P. Capo Rizzuto e successive modifiche ed integrazioni. In fase di prima applicazione e, comunque, nei primi cinque anni successivi alla approvazione del P.C.S., le concessioni demaniali marittime già in essere saranno rideterminate percentualmente, in aumento o in diminuzione, al fine di garantire le prescrizioni contenute nell'art. 6 comma 4° del P.I.R..